

PREMESSO CHE:

- Nel ricorso introduttivo del presente procedimento è stata avanzata apposita domanda cautelare con la quale si chiedeva, accertati i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, di ordinare all'amministrazione di provvedere all'assegnazione immediata della ricorrente all'ambito Sicilia 0009, od altro ambito territoriale siciliano secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità;
- La ricorrente non ha più interesse alla domanda cautelare su enunciata essendo, invece, ad oggi interessata alla definizione del merito del seguente giudizio.


Alla luce di quanto premesso, con la presente i sottoscritti procuratori dichiarano di rinunciare alla domanda cautelare formulata in seno al ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendo contestualmente la fissazione dell'udienza per la trattazione del merito della presente controversia.

Catania, 27.01.2017

Avv. Alessandro Di Fede

Avv. Chiara Patané

Il Giudice
dato atto della rinuncia che precede,
conferma per il merito l'udienza
del 28-3-2017, ore 14⁴⁵,
per la notifica a controparte nei
termini di legge
Milano, 30.1.2017



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Io sottoscritta Avv. Chiara Patanè attesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis, comma 9, D.L. 179/2012, che la presente copia informatica del decreto di fissazione d'udienza per il proc. contrassegnato dal seguente R.G. 12671/2016, Ricorrente Rametta Adriana, pendente dinnanzi al Tribunale di Milano, sez. lavoro, Giudice Pietro Martello, è conforme alla copia informatica presente nel fascicolo informatico del procedimento in esame dal quale è stata estratta.

CATANIA, 18.03.2017

Avv. Chiara Patanè